

STATUTO



ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del Codice civile, per quanto compatibile, e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "FANTACON PRODUCTION", di seguito denominata "Associazione", con sede in CISERANO (BG), via SILVIO PELLICO, n. 19.
2. L'Associazione intende assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e richiederà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni, al fine di ottenere il riconoscimento delle relative agevolazioni e prerogative.
3. La denominazione Sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "FANTACON PRODUCTION E.T.S", Ente del Terzo Settore.
4. L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
7. L'Associazione opera sul territorio comunale, provinciale, regionale ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
8. La durata dell'Associazione è illimitata.

9. L'Associazione è dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato esclusivamente all'Associazione, quale domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Tale indirizzo è utilizzato per ogni comunicazione ufficiale con la Pubblica Amministrazione, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), i soci e i terzi. L'eventuale variazione dell'indirizzo PEC è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tempestivamente agli enti competenti.

ART. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, tra cui:
 - ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, rassegne, mostre, eventi aggregativi, convention tematiche, spettacoli ed eventi cinematografici, teatrali e musicali, recital, festival e raduni tematici legati al mondo del cinema, della televisione, dell'arte, della musica, della letteratura e della cultura popolare;
 - ✓ produzione, diffusione e trasmissione, anche tramite social network, piattaforme streaming, podcast, web-radio e canali video, di contenuti culturali e programmi di approfondimento legati al mondo dell'editoria, della musica, del cinema, della televisione, della cultura e della memoria collettiva;
 - ✓ pubblicazione, stampa e diffusione di libri, riviste, cataloghi, materiali audiovisivi e contenuti editoriali senza finalità di lucro, con l'obiettivo di promuovere l'accesso libero e partecipato alla cultura;
 - ✓ promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale attraverso iniziative inclusive e divulgative;
 - ✓ radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990 n. 223;
 - ✓ valorizzazione di opere artistiche, storiche e culturali, anche mediante il coinvolgimento di volontari, artisti, studiosi, autori ed esperti del settore, incentivando forme di cittadinanza attiva e creatività sociale.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale attuativo.
3. L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.
4. L'Associazione può organizzare eventi culturali, artistici, musicali, teatrali, ricreativi o di intrattenimento, nonché iniziative di ristorazione o convivialità, prevedendo per la partecipazione il versamento di un contributo o rimborso spese. Tali proventi sono considerati attività di autofinanziamento o raccolta fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 117/2017 e possono essere utilizzati per coprire integralmente le spese sostenute per la realizzazione delle attività e per riconoscere rimborsi o indennità di spese, anche di natura forfettaria, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 36, 37 e 38 del presente

Statuto, a favore dei soci o collaboratori che abbiano contribuito in modo documentabile alla loro organizzazione o svolgimento.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, e con finalità esclusivamente solidaristiche.
6. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, e non può dar luogo a rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.
7. Ai volontari dell'Associazione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017 in caso di autocertificazione nei limiti fissati con decreto ministeriale.
8. Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai volontari che svolgono attività gratuita ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e non limitano le forme di rimborso o compenso previste dagli articoli 36, 37 e 38 del presente Statuto per i soci o collaboratori che prestano attività artistiche, tecniche, organizzative o professionali.
9. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con gli enti da essa direttamente controllati o partecipati.

ART. 3

PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

1. L'Associazione è aperta a chiunque condivida le finalità statutarie, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, origine etnica o sociale, condizioni personali e sociali, opinioni politiche o credo religioso.
2. Ogni attività dell'Associazione si ispira ai principi di uguaglianza, libertà, pluralismo, solidarietà e rispetto reciproco, promuovendo la partecipazione libera e paritaria di tutti i soci.

ART. 4

I SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli Associati né alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Ammissione:

- ✓ Ogni soggetto che intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome, dati identificativi, motivazione dell'adesione e dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento interno.
- ✓ L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in caso di rigetto la decisione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato.
- ✓ Se la domanda è respinta, entro 30 (trenta) giorni l'interessato può chiedere che l'Assemblea dei Soci pronunci sull'ammissione; l'Assemblea può confermare o revocare la decisione del Consiglio.
- ✓ I requisiti per l'ammissione non possono essere discriminatori, e devono essere coerenti con le finalità associative e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione (art. 21, D.lgs. 117/2017).

2. Perdita della qualità di Socio / Esclusione disciplinare:

- ✓ La qualifica di Socio si perde per:
 - recesso volontario, notificato per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa annuale per oltre 12 (dodici) mesi, se prevista;
 - decesso;
 - esclusione deliberata per gravi motivi disciplinari o per comportamento incompatibile con i valori e gli scopi dell'Associazione.
- Sono considerati gravi motivi le seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo:
 - comportamenti contrari agli scopi sociali o ai principi statutari;
 - gravi violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
 - atti, dichiarazioni o comportamenti che ledono l'immagine, la reputazione o l'unità dell'Associazione;
 - assenza ripetuta e ingiustificata da attività associative, progetti o riunioni, che dimostri disinteresse abituale;
 - ostacolo sistematico alla gestione associativa o alla cooperazione tra Soci e organi.
 - Il provvedimento di esclusione viene adottato con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'interessato ha diritto di ricevere comunicazione scritta e di presentare proprie difese entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. Il Consiglio decide in via definitiva alla prima seduta utile.

- L'esclusione, una volta divenuta efficace, esclude ogni diritto del Socio sui beni, contributi o utili dell'Associazione. Nessuna restituzione o indennizzo spetta al Socio escluso.

3. Effetti dell'ammissione ed esclusione:

- ✓ Il Socio ammesso ha tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto e dal regolamento interno, a partire dalla prima Assemblea utile.
- ✓ Il Socio escluso non può partecipare alle deliberazioni successive né proporre azioni in nome dell'Associazione.
- ✓ La data di adesione (in caso di ammissione) o di esclusione è annotata nel libro dei Soci con la motivazione.

ART. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

1. I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ esaminare i libri Sociali;
- ✓ essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ frequentare i locali riservati dell'Associazione se esistenti;
- ✓ ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.lgs. 117/2017 per i volontari e dagli articoli 36, 37 e 38 del presente Statuto per i Soci o collaboratori
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- ✓ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ✓ votare in Assemblea; le persone fisiche votano di persona o per delega a un altro socio; le persone giuridiche votano tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, purché iscritte da almeno tre mesi nel libro soci.

2. I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- ✓ rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ✓ versare la quota Associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea dei Soci,
- ✓ il Consiglio Direttivo;

- ✓ il Presidente;
- ✓ Organo di Controllo (eventuale);
- ✓ Organo di Revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche Sociali sono gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso, salvo quanto previsto per organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale (artt. 30 e 31 D.lgs. 117/2017).

ART. 8 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. La comunicazione può avvenire in forma cartacea o informatica (PEC, e-mail, SMS o altri mezzi di telecomunicazione idonei) all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, oppure mediante avviso pubblicato nella sede legale dell'Associazione o diffuso tramite i canali abituali di comunicazione interna.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone o quando l'Assemblea disponga diversamente.
6. È ammessa la partecipazione e il voto in Assemblea, ordinaria o straordinaria, anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti, di partecipare alla discussione e di esprimere il voto in tempo reale.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede legale o, in mancanza di locali, in formato digitale, a disposizione dei Soci per la consultazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
9. Per la validità delle Assemblee e delle deliberazioni si osservano i quorum previsti dall'articolo 21 del Codice civile e dall'articolo 24 del D.lgs. 117/2017, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

ART. 9

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI DEI SOCI

1. L'importo della quota associativa annuale è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che può deliberare:
 - ✓ la gratuità dell'iscrizione;
 - ✓ un contributo fisso annuale;
 - ✓ oppure una quota a offerta libera, determinata dal socio in relazione alle proprie possibilità economiche.
2. Fino all'adozione di una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo in materia, e comunque dalla data di fondazione dell'Associazione, l'ammissione dei soci si intende gratuita.
3. Ogni eventuale futura quota o contributo sarà introdotta solo con apposita delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilirà modalità, importo, decorrenza e finalità.
4. Le quote associative e i contributi dei soci possono essere destinati, oltre che al sostegno delle attività istituzionali, anche a coprire, rifondere o finanziare i rimborsi e le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative associative e culturali, secondo quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 del presente Statuto.
5. La quota, ove prevista, non è trasmissibile né rivalutabile e deve essere versata entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
6. Il mancato versamento entro tali termini non comporta automaticamente la perdita della qualifica di socio, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 10

RIUNIONI TELEMATICHE

1. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi Sociali possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione idonei ad assicurare la partecipazione di tutti i componenti. Le deliberazioni sono valide se è garantita la riconoscibilità degli intervenuti, la regolare discussione e la verbalizzazione.
2. I verbali possono essere sottoscritti anche con firma elettronica semplice o avanzata.

ART. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve:
 - ✓ stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - ✓ nominare e revocare i componenti degli organi Sociali;
 - ✓ nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- ✓ approvare il bilancio;
- ✓ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ deliberare sull'esclusione degli Associati;
- ✓ deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- ✓ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- ✓ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi Associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- ✓ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ✓ formulare i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - ✓ predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - ✓ predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - ✓ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
 - ✓ stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività Associate;
 - ✓ curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 2 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli Associati, per la durata di 3 anni, rinnovabili sino a un massimo di 3 mandati consecutivi. La durata può essere estesa dall'Assemblea fino a 5 anni.
 4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
 6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 7. Il Consiglio Direttivo può approvare annualmente un piano rimborsi e collaborazioni, con individuazione delle tipologie di spese ammesse e di massimali di spesa, nel rispetto del bilancio. Scostamenti motivati possono essere deliberati dal Consiglio, con ratifica assembleare nella prima seduta utile.

ART. 15

DIMISSIONI, SOSTITUZIONI E CONTINUITÀ OPERATIVA

1. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso rimane in carica fino all'accettazione formale delle dimissioni da parte del Consiglio.
2. Le dimissioni del Presidente comportano l'immediata sostituzione provvisoria con il Vicepresidente, che assume tutte le funzioni fino alla successiva Assemblea dei Soci, da convocarsi entro 60 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Le dimissioni del Vicepresidente o di altri consiglieri non comportano invalidità dell'organo, purché resti garantito il numero minimo di componenti previsto dallo Statuto. Le relative funzioni possono essere temporaneamente svolte da altro consigliere designato dal Presidente fino alla prima Assemblea utile.

4. Qualora le dimissioni determinino la riduzione del Consiglio Direttivo al di sotto del numero minimo di componenti previsto, il Presidente (o chi ne fa le veci) deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea straordinaria per procedere al reintegro.
5. In ogni caso, fino alla ricostituzione completa del Consiglio Direttivo, l'Associazione continua a operare validamente con i membri rimasti in carica, che assumono collegialmente le decisioni necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria.
6. Qualora, per dimissioni o vacanze, il Consiglio Direttivo sia composto da soli due membri, le deliberazioni devono essere assunte all'unanimità.

ART. 16 TESORIERE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Tesoriere, con compiti di gestione della contabilità, della tenuta dei libri Sociali contabili e della predisposizione del bilancio.
2. La carica può essere attribuita anche al Segretario, che in tal caso assume le funzioni di Segretario-Tesoriere. La carica è gratuita ed è revocabile in ogni momento dal Consiglio.

ART. 17 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può istituire un Organo di controllo, monocratico o collegiale, nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 117/2017 o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità per esigenze di trasparenza e controllo della gestione.
2. L'Organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla tenuta delle scritture contabili e sulla corrispondenza del bilancio o rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Almeno uno dei componenti, se l'Organo è collegiale, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti al relativo registro, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017.
4. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, salvo che operino a titolo gratuito.

ART. 19
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, oppure quando il Consiglio Direttivo o l'Assemblea ne ravvisino l'opportunità per esigenze di controllo contabile e di trasparenza gestionale.
2. Il revisore, se nominato, deve essere iscritto al Registro dei revisori legali ed esercita le funzioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/2017.
3. Al revisore può essere riconosciuto un compenso nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, salvo che operi a titolo gratuito.

ART. 20
RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - ✓ quote associative, contributi o versamenti dei soci, anche a offerta libera, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - ✓ contributi pubblici e privati, provenienti da enti, istituzioni, imprese o altri soggetti;
 - ✓ donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
 - ✓ rendite patrimoniali e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Associazione;
 - ✓ quote del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (5×1000) destinate all'Associazione ai sensi della normativa vigente;
 - ✓ proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- ✓ proventi da raccolte fondi effettuate ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, anche attraverso eventi pubblici, iniziative di sensibilizzazione o strumenti digitali;
 - ✓ rimborsi da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.lgs. 117/2017;
 - ✓ entrate derivanti da attività artistiche, culturali, di spettacolo, divulgative o ricreative, coerenti con le finalità associative e disciplinate dagli articoli successivi del presente Statuto;
 - ✓ entrate derivanti da sponsorizzazioni, promozioni o pubblicità collegate a eventi o progetti culturali, ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto;
 - ✓ rimborsi spese, contributi e proventi derivanti da collaborazioni, convenzioni, o accordi con enti pubblici o soggetti privati, destinati a coprire costi sostenuti per attività associative;
 - ✓ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e compatibile con le finalità istituzionali dell'Associazione.
2. Tutte le risorse economiche devono essere destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari e utilizzate secondo criteri di trasparenza, economicità e correttezza amministrativa.
 3. L'Associazione opera con il solo codice fiscale fintanto che non svolge attività di natura commerciale, anche in forma occasionale o secondaria. In assenza di tali attività, non sussiste l'obbligo di apertura della partita IVA.
 4. Qualora l'Associazione intraprenda attività di natura commerciale, anche in via secondaria o strumentale rispetto a quelle di interesse generale, provvede tempestivamente all'apertura della partita IVA e all'adempimento degli obblighi fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente, mantenendo contabilità separata, anche in forma interna, per distinguere le attività istituzionali da quelle commerciali.
 5. Le eventuali entrate derivanti da attività commerciali sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e non possono in alcun modo essere distribuite, neppure indirettamente, a soci, amministratori o collaboratori.
 6. Per garantire la piena tracciabilità e trasparenza della gestione economico-finanziaria, l'Associazione opera mediante un conto corrente bancario o postale intestato esclusivamente all'Associazione stessa, sul quale confluiscono tutte le entrate e dal quale sono effettuati i pagamenti e i rimborsi autorizzati. Non è ammesso l'utilizzo di conti correnti personali dei soci o degli amministratori per la gestione delle risorse associative, anche in via temporanea.
 7. Tutte le spese e i rimborsi sono deliberati nel rispetto delle disponibilità di bilancio e rendicontati annualmente nel bilancio o rendiconto di cassa.

ART. 21

I BENI

1. I beni dell'Associazione comprendono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e risultano intestati ad essa.

2. L'elenco dei beni e delle attrezzature di proprietà o in uso all'Associazione è riportato in un inventario aggiornato periodicamente e conservato a cura del Consiglio Direttivo, anche in formato digitale, presso la sede legale o presso il domicilio del Presidente. L'inventario è consultabile dagli aderenti che ne facciano richiesta.
3. L'Associazione, in quanto ETS, può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare o attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 10, c.3, D.lgs. 117/2017, con evidenza separata in bilancio.

ART. 22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23

GRATUITÀ DELLE CARICHE E DIVIETO DI UTILI AI SOCI

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Fermo quanto previsto dagli artt. 28, 34, 36, 37 e 38, ai soci possono essere corrisposti compensi o rimborsi per prestazioni di lavoro o collaborazione rese in favore dell'Associazione, nei limiti di legge, senza che ciò integri distribuzione, anche indiretta, di utili (art. 8 CTS).
3. Qualora l'Associazione intenda stipulare con un proprio Socio, anche componente di organo sociale, un contratto di lavoro o collaborazione ovvero acquistare beni o servizi dal medesimo, il Consiglio Direttivo delibera con voto unanime dei componenti non interessati e, se istituito, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, assicurando che le condizioni economiche non siano più favorevoli di quelle di mercato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.lgs. 117/2017. L'amministratore interessato si astiene dalla deliberazione.

ART. 24

BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o in alternativa il rendiconto per cassa qualora ne ricorrano i presupposti di legge, sono redatti con cadenza annuale e decorrono, di norma, dal primo gennaio di ogni anno. L'Associazione può deliberare un diverso esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, previa decisione del Consiglio Direttivo. Il bilancio o rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, ove nominato, e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 TRASPARENZA

1. L'Associazione adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 117/2017, depositando annualmente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i propri bilanci, eventuali Bilanci Sociali ed ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 26 BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.
2. L'obbligo di redazione sorge qualora l'Associazione superi i limiti dimensionali stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o quando lo richiedano bandi, convenzioni o accordi con enti pubblici o privati.
3. Il Bilancio Sociale, se redatto, è approvato dal Consiglio Direttivo e reso disponibile agli associati e ai soggetti interessati, anche mediante deposito presso la sede legale o tramite i canali di comunicazione abitualmente utilizzati dall'Associazione.

ART. 27 LE CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 del D.lgs. 117/2017, nonché con altri enti del Terzo Settore o soggetti privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Associazione.
2. Copia di ogni convenzione, anche in formato digitale, è conservata a cura del Consiglio Direttivo presso la sede legale dell'Associazione o, in mancanza di locali, presso il domicilio del Presidente ed è consultabile dagli associati che ne facciano richiesta.

ART. 28 PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. L'Associazione può accogliere, nell'ambito delle proprie attività culturali, artistiche o sociali, soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova o condannati a

lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000 e dell'art. 168-bis del Codice penale. Tali attività non costituiscono rapporto di lavoro e sono svolte a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali e nel rispetto delle convenzioni stipulate con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) o con altri enti competenti. Ove richiesto da norme o convenzioni, l'Associazione provvede alla copertura assicurativa limitatamente al periodo di svolgimento.

ART. 29

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - ✓ il libro degli Associati o aderenti;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi Sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 45 giorni dalla ricezione. In caso di diniego scritto, il Socio può proporre ricorso all'Assemblea (o, se esistente, all'Organo di controllo) entro dieci giorni.

ART. 30

DELIBERAZIONI, VERBALI E ARCHIVIAZIONE

1. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione devono essere assunte nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e riportate in appositi verbali numerati progressivamente per anno.
2. Ogni verbale deve indicare la data, l'organo deliberante, i presenti, l'oggetto della decisione, l'esito della votazione e le firme del Presidente e del Segretario o di chi ne fa le veci.
3. Le delibere sono protocollate in ordine cronologico e conservate, anche in formato digitale, presso la sede dell'Associazione sotto la responsabilità del Presidente o del Segretario-Tesoriere.
4. Le copie dei verbali possono essere rilasciate solo previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che autorizza la riproduzione per consultazione o trasmissione ad enti pubblici o privati.
5. Le deliberazioni che comportano impegni economici o patrimoniali devono essere accompagnate da apposita relazione contabile o da documento giustificativo dell'impegno assunto, da allegare al verbale.

ART. 31
RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Associazione può stipulare polizze assicurative per la tutela dei propri soci, collaboratori o terzi, nonché per la responsabilità civile verso terzi, quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia previsto da norme di legge o da convenzioni con enti pubblici o privati.
2. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari non retribuiti in modo continuativo, essa provvede alla loro copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni, malattie connesse all'attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 32
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D.lgs. 117/2017).
2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio ai Soci, Amministratori o Collaboratori.

ART. 33
ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO

1. L'Associazione promuove e realizza attività artistiche, culturali e di intrattenimento, anche attraverso l'organizzazione, la conduzione e la collaborazione tecnico-artistica in eventi, spettacoli, programmi televisivi, radiofonici, in rete o in spazi aperti.
2. Tali attività sono coerenti con le finalità istituzionali di cui all'art. 2 e perseguono la diffusione della cultura e della creatività in ogni loro forma.

ART. 34
PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per il raggiungimento degli scopi statutarî, l'Associazione può avvalersi di prestazioni artistiche, culturali, organizzative o tecniche di carattere occasionale, anche retribuite nei limiti di legge, purché non configurino attività di lavoro subordinato o autonomo abituale.
2. Le prestazioni occasionali sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli eventi e delle iniziative associative e devono rispettare i principi di trasparenza, economicità e compatibilità con il D.lgs. 117/2017.

ART. 35

AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ ESTERNE DEI SOCI PUBBLICI DIPENDENTI

1. I Soci che rivestono la qualifica di dipendenti pubblici possono partecipare, anche a titolo occasionale, ad attività culturali e artistiche promosse o collegate all'Associazione, nel rispetto dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.
2. Tali partecipazioni dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione di appartenenza, qualora retribuite, e non dovranno interferire con i doveri d'ufficio né presentare attinenza con le funzioni esercitate nell'ambito della pubblica amministrazione.

ART. 36

RIMBORSI SPESE, RICONOSCIMENTI E IMPIEGO DI MEZZI PROPRI

1. L'Associazione, nel rispetto del principio di assenza di lucro e della piena destinazione delle risorse agli scopi istituzionali, può riconoscere ai propri soci, collaboratori o terzi non soci rimborsi spese, anche forfetari, per attività svolte nell'interesse dell'Associazione.
 1. Rientrano tra tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ l'ideazione, scrittura, composizione, progettazione, direzione o realizzazione artistica, culturale, tecnica o organizzativa di eventi, spettacoli, opere di ingegno o materiali multimediali;
 - ✓ l'utilizzo di strumenti, apparecchiature, dispositivi, software, programmi informatici, siti Internet, piattaforme digitali o intelligenze artificiali, anche personali, impiegati per la produzione o diffusione delle iniziative associative;
 - ✓ l'acquisto, il rinnovo o l'utilizzo di programmi software, hardware, licenze digitali, strumenti di intelligenza artificiale, siti Internet, strumenti musicali, impianti audio, mixer, casse, luci personali, service tecnici per spettacoli cinematografici, teatrali o musicali e altre attrezzature personali impiegate nelle attività istituzionali e culturali;
 - ✓ l'uso di energia elettrica, rete internet, veicoli, materiali o risorse proprie;
 - ✓ il tempo dedicato alla creazione, preparazione, prove, sopralluoghi, allestimenti, gestione tecnica o logistica.
 2. I rimborsi devono essere proporzionati e deliberati dal Consiglio Direttivo con motivazione espressa, documentati in forma analitica o forfetaria quando non sia possibile fornire documentazione puntuale.
 3. L'attività svolta a favore dell'Associazione non deve mai comportare danno economico, patrimoniale o personale per chi la presta.
 4. L'Associazione può deliberare rimborsi idonei a coprire oneri sostenuti per mezzi, strumenti, software, licenze o tempo personale, senza che ciò costituisca distribuzione di utili o compensi professionali.
 5. Tutti i rimborsi deliberati devono essere registrati e rendicontati nei documenti contabili, con indicazione del beneficiario e dell'importo riconosciuto.

6. Il rimborso può essere riconosciuto anche in forma forfetaria, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tempo, ai mezzi, alle conoscenze e agli strumenti personali messi a disposizione dei soci e collaboratori per la realizzazione delle attività associative, anche in assenza di documentazione analitica.
7. L'Associazione può altresì promuovere le proprie attività, eventi o progetti attraverso strumenti di comunicazione digitale, social network o piattaforme online che prevedano inserzioni o campagne pubblicitarie a pagamento, nel rispetto delle normative fiscali e delle finalità istituzionali.
8. Resta inteso che eventuali rimborsi forfettari potranno essere riconosciuti solo a soggetti non operanti in qualità di volontari, secondo le condizioni e i limiti di cui al presente articolo e successivi.

ART. 37
ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ E UTILIZZO DEI RELATIVI
PROVENTI

1. L'Associazione può svolgere attività di sponsorizzazione, promozione o pubblicità connesse ai propri eventi, spettacoli, trasmissioni o iniziative culturali, anche mediante strumenti digitali e audiovisivi, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.
2. Possono essere stipulati accordi di sponsorizzazione o convenzioni con soggetti pubblici o privati, imprese o enti che intendano sostenere economicamente o materialmente le attività associative.
3. I proventi derivanti da sponsorizzazioni o pubblicità devono essere intestati all'Associazione, registrati e interamente destinati alla copertura delle spese organizzative, di produzione, promozione o sviluppo delle attività culturali.
4. Tali proventi non possono costituire distribuzione di utili o compensi, ma possono finanziare rimborsi spese analitici o forfettari deliberati ai sensi degli artt. 36 e 38, purché riferiti ad attività effettive e coerenti con gli scopi associativi.
5. Tutte le somme derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità devono essere deliberate, registrate e rendicontate nei documenti contabili.
6. I proventi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, donazioni o altre entrate lecite possono essere impiegati, nel rispetto del bilancio e delle finalità istituzionali, per finanziare i rimborsi spese di cui agli articoli 36 e 38, riconosciuti a soci o collaboratori per attività effettivamente svolte a favore dell'Associazione.
7. Le spese sostenute per attività promozionali digitali o campagne pubblicitarie online possono essere rimborsate, in tutto o in parte, ai soci o collaboratori che le abbiano anticipate, secondo le modalità di cui agli articoli 36 e 38 del presente Statuto.

ART. 38
RIMBORSI DIFFERITI E SPESE ANTICIPATE

1. Qualora soci, collaboratori o terzi non soci anticipino spese per acquisto, noleggio, abbonamento o utilizzo di strumenti, apparecchiature, software, licenze, licenze streaming, materiali o servizi impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o culturali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può riconoscere tali somme come crediti verso l'Associazione.
2. Il riconoscimento deve risultare da apposita delibera che specifichi la natura delle spese e l'impossibilità di rimborso immediato per carenza di liquidità.
3. Tali importi saranno rimborsati integralmente alla prima disponibilità economica, restando registrati in bilancio tra i debiti verso associati o collaboratori.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e gli altri membri degli organi sociali, qualora ricoprano la qualifica di Soci o Collaboratori, hanno diritto ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta in favore dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità del presente articolo e degli articoli 36 e 37 dello statuto.
5. Tali rimborsi non costituiscono compenso o distribuzione di utili, ma restituzione di costi sostenuti per finalità associative, ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 117/2017.
6. I rimborsi devono essere deliberati o ratificati dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di idonea documentazione o autocertificazione conforme ai limiti previsti dall'articolo 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 39
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I SOCI FONDATORI